

**STUDIO ANDRETTA & PARTNERS**  
**MAURO O. ANDRETTA**  
*DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE*

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Aziendale & Agevolata*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Anatocismo*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*  
*Advisoring in operazioni di PPP*

**ASD E ACCERTAMENTI FISCALI**

**Parte II**

**Esame dei documenti amministrativi e contabili delle associazioni sportive dilettantistiche.**

Gli obblighi che incombono sul rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica riguardano l'esibizione all'atto dell'accesso di tutti i libri, i registri, le scritture e i documenti attinenti all'attività esercitata:

- i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui sia rifiutata l'esibizione, non potranno essere presi in considerazione, a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa (per "rifiuto d'esibizione" si deve intendere anche la dichiarazione di non possedere i libri, i registri, i documenti e le scritture e/o la sottrazione di essi al controllo);
- rifiutare l'esibizione o, in ogni modo, impedire l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatori per legge, e dei quali risulta l'esistenza, determina l'applicabilità di specifiche sanzioni amministrative;
- nel caso in cui si verifichi l'omessa tenuta, il rifiuto di esibizione o, in ogni modo, la sottrazione delle scritture contabili obbligatorie o l'indisponibilità di tali scritture per cause di forza maggiore, l'Amministrazione finanziaria può essere validamente legittimata alla determinazione induttiva del reddito e dell'iva.

Altra "disposizione qualificante" della riforma introdotta con lo Statuto dei diritti del contribuente consiste nella previsione della facoltà, per lo stesso, di richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili sia svolto presso l'ufficio dei verificatori o, in alternativa, presso il professionista che lo assiste o che lo rappresenta.

Per la verifica fiscale nei confronti dell'ASD è importante esibire agli organi verificatori la seguente documentazione:

- a. atto costitutivo
- b. statuto aggiornato
- c. codice fiscale
- d. affiliazione a federazione o ente di promozione e relativo codice
- e. iscrizione nel registro delle SSD e ASD del Coni e relativo codice
- f. libro dei verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio direttivo aggiornato

**STUDIO ANDRETTA & PARTNERS**  
**MAURO O. ANDRETTA**  
*DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE*

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Aziendale & Agevolata*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Anatocismo*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*  
*Advisoring in operazioni di PPP*

- g. elenco degli associati e tesserati iscritti (tutte le figure, dirigenti, atleti, tecnici, tutti i collaboratori)
- h. rendiconto economico annuale
- i. giustificativi delle uscite (ricevute, quietanze altro)
- j. documentazione di iscrizione e partecipazione ad attività federali – promozionali – giovanili – agonistiche

**Il verbale giornaliero**

La verifica fiscale deve concludersi con la redazione di un processo verbale, nel quale vanno riportati i fatti, le violazioni contestate e le considerazioni del soggetto sottoposto a verifica.

La mancata redazione del processo verbale di constatazione comporta l'impossibilità, per il contribuente, di esercitare il diritto alla difesa garantito dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), poiché egli non è in condizione di conoscere gli elementi posti alla base della pretesa tributaria.

Il contenuto del processo verbale di constatazione comprende le seguenti informazioni:

- Motivi che hanno indotto al controllo e oggetto dello stesso;
- Precisazione: che le operazioni di verifica (salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati) si svolgeranno durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività oggetto di controllo.
- Informazione: che la parte ha la facoltà di farsi assistere da un professionista di fiducia.
- Informazione: che è facoltà della parte richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili sia effettuato presso l'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste e rappresenta.
- Informazione: che la parte potrà formulare osservazioni e chiarimenti, fornire delucidazioni e dichiarazioni, di cui sarà dato atto nei processi verbali giornalieri.
- Informazione: che le copie delle dichiarazioni fiscali richieste sono acquisite agli atti della verifica sulla base della C. M. 7/5/97 n. 124/E, ferma restando la riserva di cui all'art. 16 del D.Lgs. 19/6/97 n.218.
- Informazione: che secondo quanto disposto dall'art. 52 co. 5 del DPR 26/10/72 n.633, i libri, le scritture ed i documenti richiesti, di cui è stata rifiutata l'esibizione, non potranno essere presi in considerazione, a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si

**STUDIO ANDRETTA & PARTNERS**  
**MAURO O. ANDRETTA**  
*DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE*

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Aziendale & Agevolata*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Anatocismo*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*  
*Advisoring in operazioni di PPP*

intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri e le scritture e/o la loro sottrazione all'ispezione.

- Informazione che relativamente alle scritture contabili ed ai documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge o di cui comunque risulta l'esistenza, nel caso fosse rifiutata l'esibizione, o comunque impedita l'ispezione, si renderà applicabile il disposto dell'art. 9 co. 2 del D. Lgs. 471/97 (ovvero la sanzione amministrativa da 1.032,00 a 7.746,00 euro).
- Precisazione: che, con riferimento alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 18/12/97 n.772, il richiamo alle sanzioni amministrative da esso previste non comporta né determinazione, né contestazione, né irrogazione (adempimenti la cui effettuazione è rinviata agli Enti accertatori).
- Informazione: che, ai sensi dell'art. 39 co 2 del DPR 600/73 e dell'art. 55 co. 2 del dpr 633/72, se il contribuente non ha tenuto o sottrae all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 del DPR 600/73 e dall'art.55 del DPR 633/72, ovvero le scritture medesime non sono disponibili per forza maggiore, l'Amministrazione può determinare il reddito d'impresa nei modi e nei termini previsti dal citato art. 39 del DPR 600/73 e procedere alla rettifica induttiva dell'IVA dovuta nei modi e nei termini previsti dall'art. 55 del DPR del 633/72.

### **Processi verbali redatti durante la verifica**

Oltre al processo verbale di constatazione, che è predisposto dai verificatori e può essere congiunto a una relazione sulla verifica, i vari passaggi dei quali si compone l'attività istruttoria sono descritti in verbalizzazioni ulteriori.

### **Processi verbali giornalieri**

Il processo verbale giornaliero è destinato a descrivere, in modo sintetico e significativo, le operazioni quotidianamente eseguite dai verificatori, comprese le procedure per la disamina degli atti economici e patrimoniali, nonché ad accogliere le richieste rivolte al contribuente e le risposte ricevute.

Tale documento costituisce un atto istruttorio che va consegnato quotidianamente alla parte.

### **Omessa redazione dei processi verbali**

**STUDIO ANDRETTA & PARTNERS**  
**MAURO O. ANDRETTA**  
*DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE*

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Aziendale & Agevolata*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Anatocismo*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*  
*Advisoring in operazioni di PPP*

Alcune sentenze hanno dichiarato la nullità di avvisi di accertamento basati su "PVC" che, a loro volta, scaturivano da accessi in riferimento ai quali non era stato redatto il processo verbale.

A titolo esemplificativo, è stato affermato che:

- l'obbligo di redazione del processo verbale di accesso è strumentale al diritto di difesa del contribuente (C.T.I° Milano 2/5/84);
  - l'omessa redazione dei processi verbali comporta, per derivazione, la nullità dell'accertamento e, a confutazione di ciò, l'ufficio non può eccepire:
    - che i processi verbali sono atti meramente interni all'Amministrazione visto che devono essere sottoscritti dal contribuente;
    - che il contribuente, sottoscrivendo il "PVC" non preceduto, a sua volta, da un processo verbale di verifica (C.T.C. 10/11/99 n.6760).
- (tali sentenze hanno dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento sulla base della violazione dell'art. 52 co. 6 del DPR 633/72, secondo cui di ogni accesso deve essere redatto apposito processo verbale).

### **Il processo verbale di constatazione**

Con il processo verbale di constatazione si "chiudono" le operazioni di verifica, e si formalizza la contestazione dei rilievi inerenti alla maggiore pretesa fiscale e all'irrogazione delle sanzioni.

In tutte le ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria ponga in essere un'attività di controllo mediante l'esercizio di poteri istruttori implicanti l'obbligo della verbalizzazione delle relative operazioni, l'attività si conclude con la redazione di un verbale di chiusura di chiusura delle medesime operazioni.

Qualora, poi, nel corso dell'attività istruttoria siano emersi rilievi a carico del contribuente, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di redigere apposito processo verbale di constatazione delle violazioni rilevate.

Si tratta di un obbligo posto, in via generale, dall'art. 24 della legge n. 4/1929, secondo cui "le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale".

Tuttavia tale obbligo è stato anche desunto indirettamente dagli artt. 55, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e 58, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 che, in tema di definizione in via breve delle violazioni tributarie non penali, prevedevano che la pena pecuniaria non potesse essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione, fosse stata versata una somma pari al sesto del massimo della pena stessa.

In tali ipotesi, al contribuente è stata riconosciuta la possibilità di intervenire con osservazioni, richieste e deduzioni difensive, prima dell'emanazione del provvedimento impositivo o

**STUDIO ANDRETTA & PARTNERS**  
**MAURO O. ANDRETTA**  
*DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE*

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Aziendale & Agevolata*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Anatocismo*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*  
*Advisoring in operazioni di PPP*

**sanzionatorio.**

In particolare, tale facoltà di intervento del contribuente è stata espressamente prevista dall'art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000.

Il processo verbale di constatazione è *“atto che si inserisce nell'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria con funzione di documentazione delle ispezioni e delle rilevazioni eseguite”*: *“pertanto non può essere attribuita allo stesso una funzione di accertamento in senso lato, non potendo incidere nella sfera patrimoniale del contribuente”* (Cass. 28/4/98 n. 4312).

*(Fonte F.F.)*